



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato LANZA FRANCESCO PAOLO (id FSI 107671)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 agosto 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del "26° Festival di Porto San Giorgio" BARTOLINI LEONARDO (A.F.) che il giocatore LANZA FRANCESCO PAOLO non si è presentato alla disputa dell'ultimo turno di gioco senza avvisare né l'organizzatore né l'arbitro.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“ Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi ”*, precisando poi che *“ il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale....., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente ”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata alla direzione di gara rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato LANZA FRANCESCO PAOLO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 9/9/2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**